



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Raffaele Frasca - Presidente

dott. Francesco Maria Cirillo - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere Rel.

dott.ssa Anna Moscarini - Consigliere

dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**Oggetto:** correzione di errore materiale - istanza proposta personalmente dalla parte - ammissibilità - esclusione.

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 24048/22, proposto da

-) **Caterina** in proprio a quale rappresentante ex art. 320 c.c. della  
figlia **Giulia** elettivamente domiciliate a Roma,

, difese dall'avvocato in virtù di procura speciale  
apposta in calce al ricorso;

- ricorrenti -

*contro*

-) **UnipolSai s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliato a Roma, , difeso  
dall'avvocato in virtù di procura speciale apposta  
in calce al controricorso;

- controricorrente -

per la correzione della sentenza della Corte di cassazione 6 luglio 2022 n.  
21406;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio  
2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

**FATTI DI CAUSA**

1. L'antefatto.

1.1. Il 29.11.2003 Andrea perse la vita in conseguenza di un sinistro  
stradale, causato da un veicolo non identificato.

La convivente *more uxorio* della vittima (Caterina agendo sia in proprio  
che quale rappresentante della figlia minore (Giulia al fine di





ottenere il risarcimento del danno convenne dinanzi al Tribunale di Firenze l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada (Fondiarìa-SAI s.p.a., che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata), nelle forme del rito del lavoro, *ratione temporis* applicabile alle controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali.

1.2. Nella contumacia della società assicuratrice, il Tribunale di Firenze accolse la domanda.

La sentenza, appellata dalla società soccombente, fu parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze (sentenza 29.8.2016 n. 1389), la quale attribuì alla vittima un concorso di colpa del 60%.

1.3. La sentenza d'appello fu impugnata per cassazione da Caterina sia in proprio che nella suddetta qualità, con ricorso fondato su tredici motivi.

La ricorrente mosse alla sentenza d'appello le seguenti censure:

-) erroneamente la Corte d'appello ritenne tempestivo un gravame che si sarebbe invece dovuto dichiarare tardivo: infatti il giudizio di secondo grado, soggetto al rito del lavoro, era stato introdotto con atto di citazione, sicché il *dies ad quem* per l'impugnazione andava calcolato con riferimento al momento del deposito dell'atto di citazione, e non della sua notificazione;

-) la Corte d'appello aveva sottostimato il danno patrimoniale patito dai congiunti della vittima, capitalizzando il relativo credito in base a coefficienti inadeguati e sottostimando gli interessi di mora;

-) la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito alla vittima un concorso di colpa prevalente;

-) la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sussistenza di un danno *iure hereditario*.

1.4. La Corte di cassazione con sentenza 10 settembre 2019 n. 22525 rigettò i motivi di ricorso (dal primo al terzo) concernenti la questione dell'ammissibilità dell'appello proposto dalla UnipolSai. Ritenne che l'appello proposto dalla UnipolSai fu tempestivo e non tardivo, poiché Caterina





aveva notificato la sentenza di primo grado alla UnipolSai, insieme al precetto, non presso il difensore domiciliatario, ma alla suddetta società "*in persona del legale rappresentante*", e che di conseguenza quella notificazione fu inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 325 c.p.c..

La medesima sentenza dichiarò inammissibili tutti i restanti motivi (dal quarto al tredicesimo), concernenti la misura della responsabilità addossata alla vittima ed il *quantum debeat*, in parte perché coinvolgenti questioni di puro fatto, in parte perché formulati in modo non conforme a quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c..

## **2. Il giudizio di revocazione.**

La sentenza 22525/19 di questa Corte fu impugnata per revocazione da Caterina anche in veste di rappresentante ex art. 320 c.c. della figlia minore Giulia

A sostegno dell'impugnazione dedusse che il Collegio giudicante il quale pronunciò la sentenza 22525/19 era incorso in un errore percettivo, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Non si era infatti avveduto che in primo grado la società assicuratrice era rimasta contumace, e che di conseguenza la notifica della sentenza effettuata unitamente al precetto alla parte personalmente era idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c..

2.1. Con sentenza 6.7.2022 n. 21406 questa Corte ritenne fondato il motivo di impugnazione, e revocò la sentenza 22525/19.

Quindi, decidendo sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1389/16, così provvede:

- ) accolse i primi tre motivi di ricorso (concernenti la questione della tempestività dell'appello proposto dalla UnipolSai);
- ) dichiarò inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso, affermando che essi concernevano questioni (il concorso di colpa, il *quantum debeat*) sulle quali non risultava che Caterina avesse proposto appello incidentale;
- ) cassò senza rinvio ex art. 382 c.p.c. la sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proseguita.





### **3. La procedura di correzione di errore materiale.**

Con ricorso depositato in data 19.10.2022 Caterina e Giulia hanno chiesto procedersi alla correzione della sentenza 21406/22 di questa Corte, segnalando l'esistenza d'un errore materiale consistito nell'omessa statuizione sulle spese del giudizio di legittimità concluso dalla sentenza 22525/19.

Il ricorso fu notificato alla UnipolSai il 30.12.2022.

3.1. Con un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato direttamente alla Cancelleria della III Sezione della Corte di cassazione in data 16.2.2023, Caterina *in proprio*, dichiarando di agire sia per sé che in nome e per conto della figlia Giulia (che essendo nata nel 2002 era ormai divenuta maggiorenne), ha segnalato l'esistenza d'un secondo errore materiale nella sentenza 21406/22.

Tale errore sarebbe consistito nell'affermare che Caterina e la figlia non avessero impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado. Tale impugnazione invece era stata ritualmente proposta, come del resto risultava dal contenuto stesso della sentenza d'appello.

3.2. Questa Corte con ordinanza interlocutoria 31.7.2023 n. 23259, pronunciata all'esito dell'adunanza camerale fissata per la discussione sull'istanza di correzione di errore materiale, rilevato che l'istanza di correzione del secondo errore materiale non era stata comunicata alla UnipolSai, ha disposto un rinvio a nuovo ruolo della causa "*per consentire il contraddittorio*" sulla suddetta istanza.

3.3. La UnipolSai ha resistito alla seconda richiesta di correzione depositando un atto (formalmente denominato "controricorso e ricorso incidentale") nel quale nulla ha osservato sulla prima istanza di correzione (concernente le spese), mentre ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della seconda istanza (concernente la statuizione di inammissibilità dei motivi del primo ricorso per cassazione concernenti il *quantum debeatur*).





Ha dedotto che l'istanza di correzione non può essere presentata personalmente dalla parte a mezzo PEC inviata alla Cancelleria della Corte; che in ogni caso Caterina non aveva più il potere di rappresentare la figlia, divenuta maggiorenne, alla data della suddetta istanza; ha infine dedotto che il giudizio di inammissibilità parziale del ricorso per cassazione proposto da Caterina non poteva ritenersi un errore materiale.

Infine, la UnipolSai ha dedotto che l'appello incidentale proposto da Caterina si sarebbe dovuto dichiarare tardivo od inefficace ex art. 334, comma secondo, c.p.c., e chiesto di emendare in tal senso la sentenza di questa Corte n. 21406/22.

4. Ambo le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

#### 1. Sulla prima istanza di correzione.

La prima istanza di correzione (concernente la liquidazione delle spese del primo giudizio di cassazione) va accolta.

Il provvedimento correggendo infatti reca nella motivazione (§ 5) la dichiarazione che "le spese seguono le soccombenza", mentre nel dispositivo è presente la liquidazione solo delle spese del giudizio di revocazione e del giudizio di appello. Manca, dunque, la liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità, quello concluso dalla sentenza poi revocata (Cass. 22525/19).

Ricorre quindi un'ipotesi in cui è ammissibile la procedura di correzione di errore materiale, come stabilito dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui *"a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (...) sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. per ottenerne la quantificazione* (Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018, Rv. 649295 - 01; così anche Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 del 13/11/2018, Rv. 651660 - 01).





1.1. Le spese del primo giudizio di legittimità vanno liquidate (sulla base del valore indeterminabile) nella somma di euro 6.271, secondo la tariffa vigente *ratione temporis*.

## 2. Sulla seconda istanza di correzione.

La seconda istanza di correzione è inammissibile per plurime ed indipendenti ragioni.

2.1. In primo luogo è inammissibile perché proposta dalla parte personalmente, in violazione dell'art. 82, secondo comma, c.p.c..

2.2. In secondo luogo è inammissibile perché quello denunciato con la suddetta istanza non sarebbe un errore materiale (correggibile con la procedura di correzione), ma un errore di giudizio o, a tutto concedere, un errore revocatorio.

Quanto appena osservato rende irrilevante la circostanza che, successivamente alla richiesta di correzione inviata dalla parte personalmente a mezzo PEC, il Presidente titolare della III sezione civile abbia richiesto - con provvedimento del 19.10.2022 - l'iscrizione a ruolo di un procedimento di correzione d'ufficio di errore materiale.

Ed infatti l'avvio del procedimento officioso di correzione di errore materiale non vincola il Collegio giudicante nella valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per far luogo alla correzione degli errori materiali.

2.3. In terzo luogo, quel che più rileva, la seconda richiesta di correzione di errore materiale è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..

Caterina e Giulia con la propria (seconda) richiesta di correzione di errore materiale, si dolgono in ultima analisi del fatto che questa Corte abbia ritenuto inammissibili per la loro novità le censure proposte avverso la sentenza d'appello e concernenti *l'an* ed il *quantum debeatur*; deducono che le relative domande erano state tempestivamente proposte con l'appello incidentale e reiterate col primo ricorso per cassazione.





Tuttavia le odierne parti istanti non hanno interesse ex art. 100 c.p.c. a dolersi di tale omissione, perché:

a) il loro appello incidentale, se fosse stato esaminato, si sarebbe dovuto dichiarare inefficace;

b) i loro motivi di ricorso (originario) per cassazione dal 4° al 13°, se fossero stati esaminati, si sarebbero dovuti dichiarare inammissibili.

Se quindi l'errore di cui si chiede la correzione fosse stato evitato, la lite non avrebbe affatto avuto un esito diverso.

Queste le ragioni.

2.3.1. In primo luogo l'appello incidentale di Caterina e Giulia

se fosse stato esaminato da questa Corte ai fini della decisione della causa nel merito, si sarebbe dovuto dichiarare inefficace ex art. 334 c.p.c., in quanto tardivo.

Infatti la sentenza di primo grado fu notificata alla UnipolSai il 14.12.2010. Da tale data iniziò a decorrere anche per le parti vittoriose il termine breve di 30 giorni, cui all'art. 325 c.p.c., scaduto il 13.1.2011.

La UnipolSai propose il suo appello il 10.1.2011, mentre le odierne istanti proposero il loro appello incidentale con atto depositato il 9.6.2014.

Si trattò dunque d'un appello incidentale tardivo: consentito sì dall'art. 334 c.p.c., ma a condizione che l'appello principale fosse ammissibile. Pertanto la dichiarata inammissibilità dell'appello principale per tardività avrebbe comportato ineludibilmente la dichiarazione di inefficacia dell'appello incidentale, se questo fosse stato esaminato.

2.3.2. In secondo luogo i motivi dell'originario ricorso per cassazione dal 4° al 13°, se fossero stati esaminati *ex novo* dalla sentenza che ha accolto la revocazione (Cass. 21406/22), non sarebbero sfuggiti al giudizio di inammissibilità già formulato dalla sentenza revocata (Cass. 22525/19).

2.3.3. In terzo luogo Caterina e Giulia sia nel ricorso originario per cassazione, sia nel ricorso per revocazione, conclusero chiedendo dichiararsi:





"1) *l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze nr. 3518/10 (...);*

3) *caducata e nulla la sentenza della Corte di Appello di Firenze corretta e qui impugnata nr. 1389/16;*

4) *ex officio la correzione della sentenza di I grado nr. 3518/10 passata in giudicato"* (così si legge a p. 27-28 dell'originario ricorso per cassazione, conforme sul punto alle pp. 12-13 del ricorso per revocazione).

Orbene, non è concepibile logicamente, prima ancora che giuridicamente, contemporaneamente invocare il passaggio in giudicato d'una sentenza (quella di primo grado), e chiederne la riforma.

Pertanto, se la sentenza 21406/22 di questa Corte avesse esaminato nel merito i motivi di ricorso per cassazione concernenti il concorso di colpa della vittima e il *quantum debeat*, avrebbe dovuto dichiararli inammissibili ex art. 366, n. 4, c.p.c. anche per una ulteriore e diversa ragione, e cioè l'insanabile contraddittorietà tra le censure in essi proposte e la richiesta di "*dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado*".

3. Quanto esposto comporta l'assorbimento della richiesta di correzione formulata dalla UnipolSai s.p.a..

4. Il Collegio ritiene di non far luogo ad alcuna statuizione sulle spese, avendo il procedimento di correzione degli errori materiali natura amministrativa e non giurisdizionale e tenuto conto che nella specie non rileva la problematica sollevata con rimessione alle S.U. dall'ordinanza n. 27681 del 2023 di altra Sezione della Corte, giacché parte resistente ha contestato infondatamente il ricorso per correzione e considerato che parte ricorrente ha irrualmente introdotto un'istanza inammissibile, sicché, se anche dovesse provvedersi sulle spese, vi sarebbero ragioni per compensarle.

#### **P.q.m.**

(a) così corregge la sentenza della Corte di cassazione 6 luglio 2022 n. 21406, pronunciata sul ricorso n. 31367/19:  
alla pagina 6, quartultimo rigo, prima delle parole "Così deciso in Roma", sia inserito il seguente capoverso:







"(-) condanna la UnipolSai s.p.a. alla rifusione in favore di Caterina delle spese del giudizio di legittimità concluso dalla sentenza qui revocata (sentenza 10.9.2019 n. 22525), che si liquidano nella somma di euro 6.271, oltre euro 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55";

(b) dichiara inammissibile la seconda istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 25 gennaio 2024.

Il Presidente  
(*Raffaele Frasca*)

